

# COMUNE DI CALVI

(Provincia di Benevento)

## IL REVISORE UNICO

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI AVENTE AD OGGETTO: “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. TUEL a seguito del D.I. n. 1268/2019 BANCA SISTEMA SPA.**

La sottoscritta Dott.ssa Giuseppina Russo, revisore dei conti del Comune di Calvi,

Visto

la proposta di delibera consiliare pervenuta alla scrivente, a mezzo pec in data 21.07.2023 , con la quale l'ENTE in premessa rappresenta che:

- l'avv. Fulvio Frasca, in data 04.10.2019 acquisito con Prot. n. 7015, notificava in nome e per conto di Banca Sistema SPA il decreto ingiuntivo n. 1268/2019 del 25.09.2019 (All. 1) relativo al mancato pagamento di fatture relative a forniture energetiche erogate da ENI, credito successivamente ceduto a Sace Fct SPA e poi a Banca Sistema SPA per l'importo di € 8.654,51 di sorta capitale ed € 5.605,28 per interessi oltre spese legali per l'importo complessivo di € 14.259,79;
- il provvedimento monitorio non impugnato veniva reso esecutivo in data 09-11.12.2019 dal Tribunale di Benevento con decreto di esecutorietà n. 11189 dell'11.12.2019 (All. 1 A) e nuovamente notificato in data 23.01.2020 acquisito con Prot. n. 596;
- l'avv. Fulvio Frasca, in data 28.06.2022 con Prot. n. 6853, notificava al Comune di Calvi, in nome e per conto della Banca Sistema Spa, l'atto di precetto (All. 2) relativo al suddetto decreto ingiuntivo per l'importo di € 17.636,32;
- il credito azionato relativo alla fornitura di energia veniva riconosciuto dall'OSL per l'importo di € 8.654,51, come da Piano di estinzione allegato alla delibera n. 11 del 24.01.2022 avente ad oggetto: “Dissesto Finanziario del Comune di Calvi. Approvazione rendiconto della gestione e chiusura dissesto”;

### CONSIDERATO CHE:

- a. il Comune di Calvi ha inteso chiudere bonariamente e transattivamente le posizioni debitorie ancora non soddisfatte rientranti nella procedura del dissesto finanziario, pertanto, l'Ente ha predisposto ed inviato delle offerte transattive a rialzo reiteratamente rifiutate da Banca Sistema SPA che ha ritenuto procedere;
- b. con delibera di Giunta n. 80 del 03.08.2022 (All. 3) si conferiva all'Avv. Angela Abbamondi del foro di Benevento, l'incarico professionale per l'assistenza legale nonché per l'adozione delle necessarie attività a tutela dell'Ente, in merito all'opposizione all'atto di precetto;
- c. l'ufficio Finanziario con atto determinativo n.50 del 19.09.2022 (All. 4) liquidava la sorta capitale riconosciuta dall'OSL pari all'importo di € 8.654,51;
- d. l'avv. Fulvio Frasca in data 20.09.2022 con Prot. n. 10155 notificava all'Ente ed al Terzo pignorato atto di pignoramento (All. 5);
- e. l'avv. Fulvio Frasca in data 07.11.2022 con Prot. n. 1260 notificava l'avviso di iscrizione a ruolo presso il Tribunale di Milano G.E. dott.ssa M. Galli della procedura esecutiva n. 6999/22 (All. 6) e comunicava l'udienza di dichiarazione per il 20.12.2022;
- f. l'avv. A. Abbamondi depositava ricorso cautelare n. 3001/2022 volto ad ottenere la sospensione del D.I. n. 1268/2019;
- g. il GI dott.ssa Ida Moretti, visti i motivi dell'opposizione in data 02.12.2022 rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale precettato;
- h. con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 13.12.2022 (All. 7) si conferiva all'Avv. Angela Abbamondi del foro di Benevento, l'incarico professionale per proporre Reclamo ex art. 624 e 669 cpc avverso al

provvedimento reso in data 05.10.2022 dal Tribunale di Benevento nell'ambito della fase cautelare del giudizio n. 3001/2022 di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1268/2019 reso dal medesimo Tribunale;

- i. con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 14.12.2022 (All. 8) si conferiva all'Avv. Angela Abbamondi del foro di Benevento, l'incarico professionale per l'assistenza legale nonché per l'adozione delle necessarie attività a tutela dell'Ente, in merito all'atto di pignoramento presso terzi notificato da Banca Sistema SPA (All. 8);
- j. che l'avv. Abbamondi con nota Prot. n. 3980 del 05.04.2023 trasmetteva l'ordinanza del Collegio del 16.03.2023 di parziale accoglimento del reclamo ed in parziale riforma del provvedimento sospendendo: *“l'efficacia esecutiva del titolo per l'importo eccedente € 8.653,51 (la differenza tra l'importo di cui al precetto e quello già corrisposto dall'Ente);*
- k. il Tesoriere dell'Ente in data 15.06.2023 con Prot. n. 6603 (All. 9) comunicava di aver effettuato il pagamento a fronte dell'ordinanza di assegnazione relativa alla procedura n. 7008/2022 promossa da Banca Sistema SPA con provvisorio di uscita n. 17 per € 10.866,66;
- l. con atto determinativo n. 64 del 29.06.2023 (All. 10) si provvedeva alla regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 17 del 14.06.2023 emesso dal Tesoriere della Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e del Sannio – Calvi- Società Cooperativa in ottemperanza dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 07.06.2023 dal Giudice del Tribunale di Milano dott.ssa M. Galli, relativa alla procedura esecutiva RGE 7008/2022 per la somma di € 10.866,66, con riserva del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio de quo, da parte del Funzionario Responsabile ratione materiae, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del TUEL;

**VISTO** l'art. 194 del TUEL che testualmente recita: “Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;”

#### **ATTESO CHE:**

- secondo la giurisprudenza contabile c'è una sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre previste nell'art. 194 del TUEL;
- secondo l'orientamento pacifico della Corte dei Conti, anche i Decreti ingiuntivi (esecutivi e non opposti) da cui derivano debiti pecuniari a carico dell'Azienda, attraverso una interpretazione estensiva rientrano nel novero dei provvedimenti di cui all'art. 194 comma 1 lettera a) (Corte dei Conti Emilia Romagna 242/2013 del 25.06.2013);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità, ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;
- nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato all'organo consiliare per valutare l'an ed il quantum di detti debiti poiché la misura del pagamento è stabilita ed indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;

- la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo e che, pertanto, ha il valore di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturata all'esterno di esso, oltre ad accertare le cause che hanno originato l'obbligo;
- assolve ad una funzione giuscontabilista per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e garantista per l'accertamento delle responsabilità di fattispecie;
- accertata la presenza dei presupposti disciplinati dalla norma, l'Ente è obbligata ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza;
- il Funzionario Responsabile del Settore provvede alla redazione della proposta de quo, corredata da una esaustiva istruttoria, in cui si descriva la genesi del debito ed il quantum da riconoscere, anche al fine di valutare eventuali profili di responsabilità per possibili danni erariali connessi all'emersione del debito fuori bilancio, di competenza della magistratura contabile;
- il decreto ingiuntivo di cui trattasi rientra tra le ipotesi di debiti fuori bilancio previste dall'art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

**PRESO ATTO** della sussistenza del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) del TUEL attestata dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico (ufficio ratione materiae) con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi;

#### **VISTO:**

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma il quale prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Il Revisore dei conti vista la proposta del Consiglio Comunale

Esprime

Parere favorevole alla proposta del Consiglio Comunale circa il “**Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. TUEL a seguito del D.I. n. 1268/2019 BANCA SISTEMA SPA.**

Napoli 22/07/2023

Il revisore dei conti

Dott.ssa Giuseppina Russo

